

ASSOCIAZIONE BED & BREAKFAST CASE PIEMONTESI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E DI NOVARA

STATUTO

Art.1 COSTITUZIONE

E' costituito con scrittura privata da registrarsi l'Associazione denominata:

**“ASSOCIAZIONE BED & BREAKFAST CASE PIEMONTESI DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA E DI NOVARA” con sede in Caprezzo (VB) via Vico, 13.**

Art.2 FINALITA'

1 La “Associazione bed & breakfast case piemontesi del Verbano Cusio Ossola e di Novara” è una libera Associazione apolitica e apartitica senza fini di lucro né diretto né indiretto che ha per scopo:

- a) rappresentare i B&B e altre realtà minoritarie extralberghiere presso gli organi regionali e provinciali e gli altri enti pubblici e privati, con cui si rendano necessari od opportuni contatti e rapporti;**
- b) tutelare i diritti dei soci;**
- c) collaborare alla vigilanza sull'osservanza delle leggi vigenti sulla professione di gestore di B&B e gestore di extralberghiero in genere;**
- d) organizzare seminari, corsi di aggiornamento e perfezionamento per gli associati in collaborazione con istituzioni culturali, pubbliche e private, al fine di migliorare la professionalità degli esercenti extralberghieri;**
- e) sensibilizzare gli operatori pubblici e privati sull'importanza dell'offerta turistica praticata dai B&B e dai piccoli gestori extralberghieri per la promozione del territorio;**
- f) predisporre autonomamente progetti, ovvero contribuire alla redazione di progetti in qualità di partner per promuovere nel Verbano Cusio Ossola e nel Novarese una rete di operatori del B&B e dell'extralberghiero, anche al fine di consentire l'accesso ai fondi stanziati dall'Unione Europea.**

2 Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà:

- a) realizzare un coordinamento fra i vari associati, fra gli Enti pubblici ed altre associazioni locali aventi finalità affini per favorire una migliore e più capillare presenza sul territorio di servizi turistici;**
- b) offrire agli associati servizi di specifica utilità, quali servizi di prenotazione camere, formazione, aggiornamento su problematiche legislative, fiscali e amministrative connesse con l'attività di ricezione turistica;**
- c) creare, promuovere e divulgare il marchio registrato di “Case Piemontesi” che rappresenti l'accoglienza dei B&B e l'extralberghiero a livello provinciale e non;**
- d) promuovere la coscienza dei cittadini nei confronti di una migliore utilizzazione del tempo libero, nelle sue molteplici manifestazioni;**

- e) **sviluppare i servizi nell'ambito dell'attività post-lavorativa con iniziative turistiche, artistiche, culturali, sportive e ricreative.**

3 L'Associazione nel rispetto delle norme di cui all'art.12 della Legge 23 marzo 1983, n.77, e di ogni altra normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dai soci amministratori necessarie e opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre associazioni o società aventi oggetto affine o analogo al proprio.

Art.3

AFFILIAZIONE, ADESIONE

L'Associazione può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali che tutelano l'attività di gestore di Bed & breakfast e di gestore di piccole strutture extralberghiere.

Art.4

DURATA E SEDE

- a) **L'Associazione ha durata fino al 31. 12. 2099**
- b) **La sede dell'Associazione attualmente presso la residenza del Presidente in via Vico 13 Caprezzo, potrà essere spostata presso un ufficio operativo dedicato all'Associazione.**

Art.5

SOCI –ADESIONI E REQUISITI

- a) **Il socio ordinario è colui che, maggiorenne, previa domanda di adesione all'Associazione, è abilitato e autorizzato, secondo le vigenti disposizioni di legge, a svolgere l'attività di gestore di B&B o di struttura extralberghiera, nella Provincia del Verbano Cusio Ossola e nella Provincia di Novara o in province attigue in cui non sono presenti associazioni di categoria senza scopo di lucro, che possano rappresentarlo. L'Associazione sarà formata in maniera maggioritaria per i 2/3 da gestori di B&B e per il restante 1/3 da gestori di piccole strutture extralberghiere, che verranno valutate di volta in volta dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, senza dover motivare la decisione. Condizione necessaria per poter presentare la domanda di adesione è la presentazione di tutte le autorizzazioni di legge previste.**
- b) **L'aspirante socio, presenta domanda di adesione al Consiglio Direttivo, che valuta il possesso dei requisiti professionali previsti dal presente Statuto.**
- c) **La domanda scritta deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti. Inoltre chi vuole aderire all'Associazione deve accettare e sottoscrivere la Carta di Qualità redatta dalla stessa. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. L'eventuale mancata ammissione deve essere comunicata per iscritto. Gli aspiranti soci cui il Consiglio ha respinto la domanda di ammissione possono presentare una nuova domanda trascorso il periodo di anni uno. Se la domanda è ammessa il socio versa immediatamente la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.**

- d) All'atto dell'adesione e successivamente a campione, periodicamente le strutture potranno essere visitate dal Consiglio Direttivo, per verificarne l'adeguata qualità.
- e) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua e al versamento di specifiche quote annue relative alla diretta attuazione della finalità di cui all'art. 2. E' comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali e a quelli annuali. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
- f) Ogni socio ha il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione, di contribuire, operando all'interno della stessa, al suo pieno sviluppo e il diritto di godere delle agevolazioni e dei servizi dell'Associazione stessa può offrire a ciascun associato.
- g) Socio sostenitore è colui che pur non essendo gestore di struttura, vuole supportare con libere donazioni l'attività dell'Associazione.

Art.6

QUOTA SOCIALE

- a) Il socio deve provvedere al versamento delle quote previste, entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Il socio che scaduto il predetto termine, non provvede a regolarizzare la propria posizione entro i successivi 60 giorni, può cessare di appartenere all'Associazione a norma dell'art.8. Il Consiglio Direttivo, può oltre a quanto sopra previsto, intimare il socio inadempiente a provvedere al versamento di quanto dovuto entro i successivi 60 giorni a partire dalla data di notifica. In difetto di ciò, il Consiglio Direttivo deve assumere il provvedimento del caso.
- b) All'inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota annua per i B&B e per ciascuna tipologia di struttura extralberghiera presente in Associazione. Se qualche gestore avesse più strutture che aderiscono all'Associazione, il Consiglio Direttivo, per favorire il socio, farà versare in toto la quota maggiore per la prima struttura più una quota forfetaria per le altre strutture a lui appartenenti, stabilita anno per anno.
- c) Il versamento delle quote contributive non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
- d) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi, come sopra determinati per l'iscrizione annuale e quelli specifici, e sono comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Non si può dar luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione nel caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

Art 7

DIRITTO DI PAROLA E DI VOTO

- a) Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, ha diritto di voto, il socio che risulti in regola con i versamenti associativi obbligatori

- b) Ogni socio ha un solo voto per struttura per ogni quota interamente versata .Per coloro i quali hanno più strutture associate ma hanno versato una quota forfetaria (art.6 b), avranno un voto per la prima struttura e ½ voto per ogni altra struttura associata
- c) Il socio ordinario prende parte alle assemblee, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo e passivo, purchè in regola con i versamenti associativi obbligatori.
- d) Per fare in modo che tutti possano partecipare alla vita associativa, nei casi in cui si debbano valutare argomenti complessi e di conseguenza poi prendere particolari decisioni, faranno testo nel corso delle Assemblee i pareri scritti dati dai soci durante discussioni scaturite da richieste mail inviate dal Consiglio Direttivo.

Art 8

CESSAZIONE DI APPARTENENZA DEL SOCIO ALL'ASSOCIAZIONE

Il socio cessa di appartenere all'Associazione per:

- a) Dimissioni volontarie che devono essere date entro il 30 novembre dell'anno precedente il recesso, mediante lettera raccomandata farà fede il timbro postale alla sede dell'Associazione, pena il pagamento completo della quota annua .
- b) Morosità, a causa di inadempienza agli obblighi di versamento. Il provvedimento, attestante la recidiva morosità, è adottato dal Consiglio Direttivo;
- c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro i soci che commettono azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la loro condotta, costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria.

Art.9

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) Delle quote annue di iscrizione e dei versamenti specifici legati allo svolgimento delle attività istituzionali;
- b) Dei contributi e delle elargizioni dei soci, di terzi o di Enti Pubblici o privati, ricevuti a titolo di liberalità;
- c) Di ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
- d) Contributi per progetti finalizzati allo scopo sociale dell'Associazione ,da parte di Enti Pubblici o privati o dalla Comunità Europea .

Il patrimonio è costituito:

- a) Dal materiale e attrezzatura;
- b) Da tutti gli altri beni immobili e mobili, acquistati dall'Associazione stessa;
- c) Da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre;

Eventuali avanzi di gestione, nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali e non possono in nessun caso essere distribuiti fra i soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

Art.10

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Art 11

1)ASSEMBLEA GENERALE

- a) L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata in sessione ordinaria e straordinaria ed è composta dai soci di cui all'art. 5.
- b) Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un 'altro socio con diritto di voto, conferendogli apposita delega scritta. Nessun socio può disporre di più di due deleghe di altri soci, oltre ai suoi voti.
- c) La convocazione da parte del Presidente dell'Associazione dell'Assemblea generale in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai soci via mail o via posta almeno 15 giorni precedenti la data stabilita dal Consiglio Direttivo e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- d) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la sola Assemblea elettiva è prescritta in prima convocazione, la presenza o la rappresentanza della metà più uno dei soci con diritto di voto mentre, in seconda convocazione, è sufficiente il 35 % dei voti come sopra determinati. Per le modifiche allo statuto è prescritta, in prima convocazione, la presenza o la rappresentanza del 75 % dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione 2/3 più uno dei voti come sopra determinati.
- e) L'Assemblea decide a maggioranza dei votanti.
- f) Qualora l'Assemblea elettiva non possa regolarmente costituirsi per mancanza della prescritta presenza o rappresentanza dei soci con diritto di voto, gli organi eletti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e si procede ad una nuova convocazione ai sensi del precedente punto c).
- g) Se l'Assemblea,così convocata non potesse ancora regolarmente costituirsi, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un Commissario Straordinario che resta in carica fino al ripristino della normalità.
- h) L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione ed è presieduta da un socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione, eletto dall'Assemblea stessa a tale scopo.Il Presidente incarica un socio di espletare le funzioni di Segretario dell'Assemblea.
- i) Le votazioni avvengono per alzata di mano,per appello nominale o per voto segreto.
- j) Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa.
- k) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma di statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere modificate se non con un'altra delibera di successiva Assemblea.

2)ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA

- a) Il Presidente dell'Associazione, entro il mese di aprile di ogni anno, convoca l'Assemblea Generale, ordinaria dei soci che ha il compito di :
- Discutere e votare:
 - La relazione" morale/tecnica/finanziaria" predisposta dal Consiglio Direttivo, relativo all'anno sociale trascorso.
 - Il rendiconto economico e finanziario corredato dall'eventuale redazione del Collegio dei Revisori dei Conti (salvo diversa disposizione di legge).
 - Delineare gli indirizzi generali da svolgere da parte dell'Associazione;o determinare in occasione dell'Assemblea che precede quella elettiva il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - Eleggere con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti , che durano in carica due anni. L'elezione di tali organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato di cui all'art.5/7.
 - Approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo o ratificare le proposte di radiazione presentate dal Consiglio Direttivo o dal Giurì d'onore.
 - Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che interessi la vita del'Associazione.
- a) Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea, a disposizione dei soci che abbiano interesse alla lettura.Il Consiglio Direttivo può decidere che il rendiconto economico e finanziario venga trasmesso al domicilio dei singoli associati.

3)ASSEMBLEA IN SEDUTA STRAORDINARIA

- a) L'Assemblea generale dei soci, in seduta straordinaria:
- Delibera le modifiche statutarie;
 - Decide su tutte le questioni che il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria o su quelle proposte dai soci in via Straordinaria;
 - Provvede agli adempimenti in materia di elezione dettate dallo Statuto;
 - Delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
- a) La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente- motu proprio- e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione,può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto, presentando domanda al Presidente,con la relativa proposta da inserire all'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deve tenersi entro i successivi venti giorni. Il 15% dei soci possono altresì proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea dell'Associazione.

Art.12

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che da attuazioni alle volontà espresse dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni.

- **COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**
- 2) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni;
- Gestisce l'Associazione in ogni suo aspetto, secondagli indirizzi delineati dall'Assemblea e in particolare, pone in essere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione ai criteri direttivi ricevuti;
- Esamina le domande di ammissione all'Associazione presentate dai nuovi aderenti ai sensi dell'art.5;
- Delibera, entro il 30 marzo di ogni anno, circa le previsioni di spesa riguardanti l'esercizio dell'anno in corso;
- Compila il rendiconto economico e finanziario;
- Predisporre la relazione "morale-tecnica-finanziaria";
- Erogare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - la censura, ce consiste in un documento scritto di biasimo dell'operato del socio;
 - la sospensione, la cui durata, definita dal Consiglio Direttivo, non può essere inferiore a 15 giorni e superiore ai sei mesi;
 - la radiazione;
- Delibera l'esclusione dall'Associazione dei soci inadempienti agli obblighi del versamento o in relazione ad altri gravi motivi ai sensi dell'art.8;
- Fissa la data dell'Assemblea generale ordinaria;
- Predisporre i testi regolamentari interni o di attuazione dello Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di versamento annuale minime concernenti il pagamento delle quote annuali di iscrizione;
- Le quote specifiche annue di contribuzione da corrispondere ai soci per lo svolgimento delle attività di diretta attuazione degli scopi istituzionali
- **COMPOSIZIONE**

3)-Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove consiglieri eletti dai soci aventi diritto di voto, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Tutti gli eletti sono rieleggibili. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo più di un componente appartenente allo stesso nucleo familiare.

- 4)Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo la sua elezione da effettuarsi non oltre venti giorni dall'elezione stessa elegge nel suo seno:
- I Vice Presidenti (in rappresentanza delle tipologie principali di extralberghiero presenti in Associazione) .
 - Il Segretario;
 - Il Tesoriere;
 - Ed assegna eventuali altri incarichi determinandone le funzioni, le competenze e le responsabilità.

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, SEGRETARIO, TESORIERE

- 5)Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo e da norme di Statuto, dirige l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Il Presidente opera autonomamente per gli atti di ordinaria amministrazione, ad esso spetta il potere di firma e di rappresentanza dell'Associazione.

6)Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione.

7)I Vice Presidenti assumono le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento e rappresentano le esigenze delle varie tipologie di extralberghero presenti in Associazione, direttamente al Presidente.

8)Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo,redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza,cura la tenuta del libro dei soci e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

9)Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10)Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. Qualora la richiesta di convocazione del Consiglio venga presentata dalla metà più uno dei suoi componenti, il Presidente è tenuto a convocarlo nel termine improrogabile di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta ed ad effettuarlo al massimo entro i successivi dieci giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza.

11)L'Assemblea dei soci ha facoltà di deliberare eventuali compensi agli amministratori ai quali spetta, in ogni caso, il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

LIBRI SOCIALI

12)L'Associazione tiene il libro dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza

Art.13

DIMISIONI, DECADENZA E INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) In caso di mancanza, per qualsiasi causa di uno o più componenti del Consiglio Direttivo comunque in numero inferiore alla metà dei suoi componenti, il Presidente procede alla sostituzione per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purchè detti sostituti abbiano riportato almeno il 25% di voti attribuiti all'ultimo degli eletti. Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino al reintegro, da effettuarsi mediante nuove elezioni a maggioranza di voti, dei consiglieri mancanti, nella prima Assemblea ordinaria utile.
- b) Le dimissioni del Presidente dell'Associazione e, contemporaneamente, della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, comportano la decadenza del Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni, dell'Assemblea Generale Straordinaria per le nuove elezioni, da convocarsi a cura del Presidente e da effettuarsi al massimo entro i successivi venti giorni, lì il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento della predetta Assemblea Straordinaria.
- c) Le dimissioni del solo Presidente, comportano anche la sua decadenza da componente del Consiglio Direttivo. La sostituzione del Presidente dimissionario avviene secondo quanto previsto dal comma 1. Il Vice Presidente dell'Associazione assume l'incarico

dell'ordinaria amministrazione e convoca, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, il Consiglio Direttivo per procedere alle elezioni del nuovo Presidente. Analogamente si procede in caso di impedimento definitivo del Presidente.

- d) Qualora l'Assemblea Generale Ordinaria non approvi la relazione "morale/tecnica/finanziaria" del Consiglio Direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio decadono, ma rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale Straordinaria che deve essere convocata, dal Presidente decaduto, nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data del voto di fiducia e da effettuarsi al massimo entro i successivi venti giorni.

Art.14

GIURI' D'ONORE

- a) Tutte le controversie tra l'Associazione e i soci stessi sono sottoposte al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che abbia conseguito la laurea in materia giuridica e che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente.
- b) Al giuri d'onore, così nominato e attivato, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione e/o esecuzione delle sue risoluzioni disciplinari comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Art.15

RAPPORTI DEI SOCI CON I TERZI

- a) In nessun caso un socio può agire, a titolo personale in nome dell'Associazione senza aver avuto espresso mandato o consenso dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità occorre comunque l'autorizzazione scritta del Presidente o di chi ne fa le veci.
- b) I membri facenti parte del Consiglio Direttivo o chiunque incaricato dallo stesso di agire in nome e per conto dell'Associazione non possono, in questa veste, fornire o divulgare i propri recapiti personali né tanto meno quelli delle imprese private con le quali ci sia rapporto di lavoro, al fine di procacciarsi reddito o comunque allo scopo di trarne vantaggio prevalentemente personale utilizzando l'incarico ad essi affidato.

Art.16

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro / quinti dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- b) La richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno quattro/ quinti dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- c) In catodi scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, la stessa assmblea generale straordinaria delibera sul patrimonio sociale, risultante al momento dello scioglimento, che sarà devoluto ad altra associazione avente scopi analoghi o destinata a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 2 Dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione disposta dalla Legge .

